



Comune di Forlimpopoli

(Provincia di Forlì – Cesena)

VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Tel. 0543.749221 – Fax. 0543.749247

Servizio Attività Economiche

PROT. 0005590

Ordinanza sindacale n. 8

del 18/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA CORONA VIRUS – AREE LUDICHE, AREE SGAMBATURA CANI, PANCHINE COMUNALI

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi; - che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da Covid-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei DPCM sopracitati; - che, al momento, l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente restrittive a tutela della salute pubblica;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato inoltre:

- che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; - che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Forlimpopoli e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto quindi, di dover procedere ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;

Visti:

- l'art. 12 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 224 del 2/01/2018 che conferisce al Sindaco la responsabilità dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 54;

ORDINA

Sino al giorno 3 aprile 2020

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

- 1) il divieto di utilizzo, per l'intero arco della 24 ore, delle attrezzature con strutture ludiche (giochi per bambini) presenti nelle aree verdi comunali e/o private ad uso pubblico;
- 2) la chiusura delle aree comunali di sgambatura dei cani;
- 3) il divieto di fruizione per l'intero arco delle 24 ore delle panchine comunali interdette con transennatura e/o con cordella bianco-rossa;

RACCOMANDA

in ogni zona del territorio comunale il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei DPCM sopracitati;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p..

COMUNICA

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale alla pagina web nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Albo pretorio Comune Forlimpopoli
- Prefettura di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena,
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena;
- Agenzia Regionale di protezione civile – ambito operativo di Forlì-Cesena;
- Corpo Unico della Polizia Municipale della Romagna Forlivese;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza, al tribunale amministrativo regionale o in via straordinaria, entro 120 gg. al Presidente della Repubblica (L. n. 1034 del 6/12/1971) dalla stessa data.

IL SINDACO

Milena Garavini

